



N. 1195-B

Errata corrige

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati il 5 agosto 2008, degli articoli 3, da 5 a 13, da 15 a 18, 22, 31 e 70 del

DISEGNO DI LEGGE N. 1441

presentato dal **Ministro dell'economia e delle finanze** (TREMONTI)

dal **Ministro dello sviluppo economico** (SCAJOLA)

dal **Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione** (BRUNETTA)

dal **Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali** (SACCONI)

dal **Ministro per la semplificazione normativa** (CALDEROLI)

e dal **Ministro della giustizia** (ALFANO)

(V. Stampato Camera n. 1441-ter)

approvato dalla Camera dei deputati il 4 novembre 2008

(V. Stampato n. 1195)

modificato dal Senato della Repubblica il 14 maggio 2009

(V. Stampato Camera n. 1441-ter-B)

nuovamente modificato dalla Camera dei deputati il 1° luglio 2009

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 2 luglio 2009

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia

Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento.

Alla pagina 90, il comma 14 (testo approvato dal Senato della Repubblica) e il comma (14 testo approvato dalla Camera dei deputati), si intendano così modificati:

«14. Per almeno trentasei mesi dalla cessazione dell'incarico, il presidente, i membri dell'Agenzia e il direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza, né con le relative associazioni. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un'annualità dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I limiti massimo e minimo di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

14. Per almeno **dodici** mesi dalla cessazione dell'incarico, il presidente, i membri dell'Agenzia e il direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza, né con le relative associazioni. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un'annualità dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I limiti massimo e minimo di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.».